



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ADRAGNA, MARINI, AMATI, ASTORE, BAIO, BASSOLI, BIANCHI, BIANCONI, BOSONE, BUTTI, CASSON, CHIURAZZI, COSTA, DE LILLO, DE LUCA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FLERES, Mariapia GARAVAGLIA, GIAI, GRANAIOLA, IZZO, LAURO, LUMIA, MARITATI, MOLINARI, NEROZZI, PAPANIA, RANDAZZO, RUSCONI, SANTINI, SBARBATI, SCANU e STRADIOTTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2010**

Misure per favorire l’affermazione dell’etica sportiva e contrastare le manifestazioni di razzismo nel corso delle competizioni sportive

ONOREVOLI SENATORI. - Sotto questo profilo giova ricordare, tra le altre, la legge 13 dicembre 1989, n. 401, che ha dettato gli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine, nonché per la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. La legge sanziona l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e declina una serie di misure, prevedendo anche fattispecie penali, volte ad assicurare un regolare e sereno svolgimento di quelle manifestazioni.

La legge 14 dicembre 2000, n. 376, detta poi una specifica disciplina, corredata da sanzioni penali, diretta ad evitare la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Altre misure sono state previste dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, al fine di garantire misure per la sicurezza degli impianti sportivi.

Accanto a queste disposizioni di legge, è opportuno ricordare, a livello europeo, i lavori della 7<sup>a</sup> Conferenza dei ministri europei responsabili dello sport, tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992 e all'esito della quale sono state adottate la carta europea dello sport ed il codice europeo di etica sportiva.

I testi definiti nella Conferenza sono stati poi oggetto delle raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R (92) numeri 13 e 14 del 24 settembre 1992.

In particolare, il codice europeo di etica sportiva muove dall'assunto che il *fair play*

costituisca l'elemento essenziale di ogni attività sportiva, sia di carattere ricreativo che agonistico e che esso non si esaurisca nella semplice osservanza delle regole, ma incorpori i concetti di amicizia, di rispetto per gli altri e di spirito sportivo, di lotta contro l'imbroglio e le astuzie al limite della legalità, nonché il contrasto al *doping*, alla violenza - verbale e fisica -, agli abusi nei confronti dei soggetti deboli, alla diseguaglianza delle opportunità, alla eccessiva commercializzazione, alla corruzione. In questo senso, si rivolge a tutti i soggetti che, a vario livello, favoriscono e promuovono esperienze sportive a favore dei bambini e dei giovani (governi, organizzazioni sportive o connesse allo sport, persone singole, insegnanti, genitori), richiamandoli a dare al *fair play* la massima priorità nello svolgimento delle rispettive attività ed indicando le azioni concrete che a tal fine essi sono chiamati a promuovere. Il concetto essenziale è che la lealtà nello sport è benefica per l'individuo, per le organizzazioni sportive e per la società nel suo complesso, perché chi gioca lealmente è sempre vincitore.

La carta europea dello sport, poi, intende spingere i governi ad adottare le misure necessarie per garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base, garantire a ciascuno la possibilità di praticare uno sport in ambienti sani e sicuri e proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport. La carta completa i principi e gli orientamenti contenuti nella Convenzione europea sulla violenza e sulle intemperanze degli spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare durante gli incontri di calcio e nella Convenzione contro il *doping*. Essa definisce il ruolo dei

poteri pubblici e delle organizzazioni sportive a questo fine, specificando che l'accesso agli impianti ed alle attività sportive deve essere garantito a tutti, senza alcuna distinzione, e che misure specifiche dovranno essere finalizzate a consentire sia ai giovani più dotati che ai diversamente abili e ai gruppi più svantaggiati di beneficiare realmente di tali possibilità. Invita inoltre a porre particolare attenzione all'incentivazione della pratica sportiva in tutte le fasce della popolazione, sia come divertimento che per ragioni di salute o al fine di migliorare le proprie prestazioni, nonché al sostegno alla pratica sportiva di alto livello e a carattere professionale, in collaborazione con le organizzazioni competenti. Tali obiettivi vengono nel documento enunciati anche con riferimento all'esigenza di una cooperazione europea ed internazionale.

Nella stessa direzione, il comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha adottato, tra l'altro, il codice di comportamento sportivo, che specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli statuti e dai regolamenti dello stesso CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite.

La materia dell'attività sportiva è stata quindi oggetto di interventi che hanno riguardato di volta in volta singoli spicchi della stessa; interventi tutti ispirati a declinare i valori sportivi con riferimento a specifiche situazioni.

Si rende pertanto necessaria l'adozione di una legge che valga proprio a fissare questi valori anche in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che prevede, tra le materie di legislazione concorrente, quella relativa all'ordinamento sportivo, riservando pertanto allo Stato la definizione dei criteri di carattere generale in questo settore.

Di qui il presente disegno di legge, che, portando a sintesi le linee guida alla base del complesso normativo prima ricordato, intende dettare una disciplina organica della materia dell'etica sportiva. Ciò che è tanto più necessario in un periodo nel quale crescono e si sviluppano gli interessi che ruotano attorno al mondo dello sport anche attraverso gli *sponsor* e le televisioni, sia quella generalista che *pay per view*, coinvolgendo amplissime platee di spettatori e che rischiano di condizionare gli obiettivi di qualunque importante manifestazione agonistica.

L'articolo 1 definisce le finalità del disegno di legge, inserendo nell'ordinamento una Carta dell'etica dello sport, in attuazione della raccomandazione n. R (92) 14 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 24 settembre 1992 e che si richiama alla Carta olimpica ed al codice etico del Comitato olimpico internazionale (CIO), nonché al codice di comportamento sportivo del CONI.

L'articolo 2 fa obbligo al CONI ed alle federazioni sportive da esso vigilate di modificare, rispettivamente, il proprio ordinamento ed i rispettivi statuti in modo da renderli conformi ai principi stabiliti nella Carta. Viene quindi stabilito un obbligo di adeguamento a tali principi, onde far sì che gli stessi penetrino e si radichino uniformemente, pur nel rispetto dell'autonomia che caratterizza il settore sportivo. Tali principi sono poi ricompresi nell'insegnamento della materia di educazione fisica in tutte le scuole di ordine e grado, sia pubbliche che private.

L'articolo 3 assegna al CONI il compito di stabilire il contenuto delle clausole che danno attuazione alla Carta e che andranno inserite nei contratti stipulati tra le società sportive professionistiche e i loro tesserati, disciplinando gli effetti dell'eventuale inadempimento. Su di un differente piano, si prevede che dalla violazione di tali clausole discenderanno misure disciplinari a carico degli atleti e sanzioni amministrative per i dirigenti delle federazioni sportive.

I primi tre articoli, dunque, sono destinati a stabilire il riflesso che tali principi devono possedere nell'ordinamento del CONI e negli statuti delle federazioni, sul piano civilistico e su quello disciplinare.

Una importante innovazione è contenuta nell'articolo 4. Si tratta di un'innovazione strettamente funzionale alla prevenzione ed alla repressione di ogni manifestazione di razzismo in occasione di competizioni sportive: si conferisce infatti ai responsabili dell'ordine pubblico il potere di sospendere, provvisoriamente o definitivamente, la gara. Vengono inoltre inasprite le sanzioni previste nella legge 13 ottobre 1975, n. 654.

L'articolo 5 estende l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, anche al personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si stabilisce che l'atleta, l'istruttore o il dirigente di uno di tali gruppi sportivi che abbia riportato condanna definitiva per uno dei reati previsti nel predetto articolo sia sottoposto a procedimento disciplinare per la cessazione della ferma o per la rimozione dal grado ovvero per la destituzione dall'impiego. In ogni caso, alla condanna definitiva consegue per l'atleta o l'istruttore l'inibizione per cinque anni dalla

pratica sportiva professionale o dall'attività di istruttore e l'interdizione per dieci anni dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI e, per i dirigenti, l'interdizione permanente dagli uffici direttivi di tali enti e a svolgere attività sportiva professionistica o di istruttore.

Al disegno di legge è infine allegata la Carta dell'etica dello sport, allo scopo di recepirne i principi all'interno del nostro ordinamento.

Onorevoli Colleghi, tenuto conto dell'alto valore etico dei principi contenuti nella Carta e dell'esigenza che gli stessi giungano a permeare di sé il mondo dello sport e, per esso, la società tutta, si auspica un favorevole accoglimento del presente disegno di legge, che ne consenta la rapida conclusione dell'*iter*. Per tal via, i principi dell'etica sportiva e le barriere contro il razzismo entreranno di pieno diritto nel mondo dello sport nazionale, ponendo inoltre l'Italia al primo posto tra i Paesi dell'Unione che avranno dato attuazione alle raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R (92) numeri 13 e 14, e dunque ai testi approvati all'esito dei lavori della Conferenza di Rodi del maggio 1992.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Carta dell'etica dello sport)*

1. La Carta dell'etica dello sport, di seguito denominata «Carta», allegata alla presente legge, definisce i valori fondamentali ai quali si ispirano le attività sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale (CIO).

2. La Carta attua la raccomandazione R (92) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa adottata il 24 settembre 1992, e si richiama altresì alla carta olimpica ed al codice etico del CIO nonché al codice di comportamento sportivo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

## Art. 2.

*(Adeguamenti statuari e aggiornamento dei programmi scolastici)*

1. Il CONI e le federazioni sportive da esso vigilate modificano, rispettivamente, l'ordinamento e gli statuti in conformità ai principi della Carta.

2. La Carta è compresa nella materia di insegnamento dell'educazione fisica in tutte le scuole, sia pubbliche sia private.

## Art. 3.

*(Obblighi contrattuali)*

1. Il CONI stabilisce il contenuto delle clausole che danno attuazione alla Carta e disciplinano gli effetti dell'eventuale inadempimento, da inserire nei contratti stipulati tra

le società sportive professionistiche i loro tesserati.

2. Le clausole di cui al comma 1 integrano di diritto i contratti indicati nel medesimo comma 1.

3. Le federazioni sportive disciplinano le sanzioni per la violazione delle clausole di cui al comma 1 prevedendo, per gli atleti, misure disciplinari e, per i dirigenti delle società, sanzioni amministrative.

#### Art. 4.

*(Repressione delle manifestazioni di razzismo in occasione di competizioni sportive)*

1. All'insorgere di qualsiasi manifestazione di razzismo, in occasione di competizioni sportive, l'ufficiale di polizia responsabile del servizio d'ordine pubblico dispone la sospensione temporanea della gara per un tempo non inferiore a venti minuti. Se, dopo la sospensione, la manifestazione continua, dispone la sospensione definitiva della gara. Sono fatte salve le sanzioni previste per tali violazioni dagli ordinamenti sportivi.

2. Alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «fino ad un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni» e dopo la parola: «multa» sono inserite le seguenti: «da 2000»;

2) alla lettera b), le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

b) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Qualora i fatti di cui all'articolo 3 si verificano in occasione di manifestazioni sportive, l'ufficiale di polizia responsabile del servizio d'ordine pubblico ne dispone la sospensione temporanea o definitiva.

2. L'avvenuta sospensione definitiva della manifestazione sportiva costituisce aggravante delle fattispecie di cui all'articolo 3».

Art. 5.

*(Personale dei gruppi sportivi)*

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono applicate altresì al personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b), della legge 31 marzo 2000, n. 78.

2. L'atleta, l'istruttore o il dirigente di uno dei gruppi sportivi di cui al comma 1 che abbia riportato condanna definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sottoposto a procedimento disciplinare per la cessazione della ferma o rimozione dal grado o destituzione dall'impiego.

3. Alla condanna definitiva di cui al comma 2 in ogni caso, consegue di diritto:

a) per l'atleta o l'istruttore, l'inibizione, della durata di cinque anni, a svolgere attività sportiva professionistica ovvero di istruttore, nonché l'interdizione per dieci anni dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI;

b) per il dirigente, l'interdizione permanente, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nonché a svolgere attività sportiva professionistica ovvero di istruttore.

ALLEGATO  
(articolo 1, comma 1)

#### CARTA DELL'ETICA DELLO SPORT

La Carta dell'etica dello sport si fonda sui seguenti principi:

1) Tutti gli atleti sono uguali ed hanno pari dignità, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; nessuno di questi fattori, pertanto, può costituire motivo di discriminazione, di *mobbing*, di derisione, di esclusione o di violenza morale o fisica.

2) Ai giovani diversamente abili e a quelli con minore predisposizione psicofisica deve essere assicurata la possibilità di praticare lo sport secondo le loro capacità e senza che la loro condizione sia causa di discriminazione o di esclusione.

3) Gli atleti partecipano alle competizioni sportive secondo le attitudini di ciascuno, e con l'impegno individuale e collettivo nel perseguire gli obiettivi sportivi definiti in collaborazione con l'organizzazione di appartenenza; il raggiungimento degli obiettivi sportivi deve essere perseguito senza ledere l'integrità fisica e morale degli atleti, con esclusione di ogni misura che possa umiliarli.

4) La lealtà, l'onestà, il *fair play*, la solidarietà, lo spirito di amicizia, la mutua comprensione ed il rispetto assoluto degli altri atleti e degli arbitri costituiscono la base di ogni condotta sportiva; i responsabili delle attività e i capitani delle squadre negli sport collettivi devono essere costantemente di esempio per gli atleti, sia negli allenamenti che nelle gare; i comportamenti leali e i gesti che esaltano i valori etici devono costituire motivo di pubblico elogio.

5) L'assistenza medico-scientifica agli atleti è apprestata previa la loro completa informazione sulla natura delle misure che vengono adottate e degli effetti che ne derivano, nell'ambito della loro responsabilità cosciente.

6) Il *doping* rappresenta la più grave minaccia per lo sviluppo delle attività sportive poiché stravolge i risultati delle competizioni, mette in serio pericolo la salute dell'atleta e deteriora in modo spesso irreversibile la stessa immagine dello sport. Per combattere tale fenomeno è necessaria in primo luogo la conoscenza, da parte degli atleti e degli allenatori, della tipologia delle sostanze e dei prodotti proibiti e delle conseguenze rovinose per l'organismo anche delle sostanze farmacologicamente attive non comprese tra quelle vietate per *doping*; in secondo luogo i responsabili delle attività sportive devono svolgere un'opera costante di educazione e di prevenzione per rafforzare psicologicamente gli atleti e renderli capaci sia di respingere la tentazione di conseguire rapidamente il successo



attraverso l'uso di sostanze dopanti, e sia di elevare la propria condizione fisica e la capacità tecnica unicamente mediante gli allenamenti e la costanza dei sacrifici necessari.

7) Lo sport, associato alla cultura e all'educazione, consente di instaurare uno stile di vita basata sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi morali universali; esso costituisce un importante fattore di armonico sviluppo psicofisico dell'individuo, nonché di inclusione sociale e di integrazione fra i gruppi di popolazione: vanno quindi perseguite nelle scuole di ogni ordine e grado, quale imprescindibile corollario dell'educazione fisica, la conoscenza e l'applicazione dei principi di uguaglianza, di lealtà e di solidarietà contenuti nella presente Carta.





